



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Del 30-06-2021

Oggetto: Approvazione tariffe Tari 2021

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 13:30, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'art.73 Decreto legge 17 marzo 2020 e del decreto del sindaco n.02 del 20.03.2020, convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ANGELOSANTI EMILIO	P	PIERGENTILI PIERO ROMANO	P
MARINI FILIPPO	P	SAVERI BRUNO	P
BERNARDINI AURELIO	P	AMORI MARINA	A
PERONI GIAMPAOLO	P	BARTOCCI SILVIA	P
POMPA MATTIA	P	PIERGENTILI ALBERTO	A
BENEDETTI FRANCESCA	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. CANAFOGLIA VALTER.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BERNARDINI AURELIO

POMPA MATTIA

BARTOCCI SILVIA

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 24-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 24-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

Il Sindaco introduce il punto nr. 2 all'ordine del giorno: Approvazione tariffe Tari 2021e passa la parola alla Responsabile dell'Area Finanziaria che procede ad illustrare la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n .28 del 25/09/2020;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare, l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che i termini di approvazione del PEF TARI 2021, da predisporre insieme alla deliberazione del Bilancio di previsione, è stato differito al 30 giugno 2021;

Considerato che la Regione Umbria con L.R. n.11/2013 ha istituito l'Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico (AURI) alla quale sono state conferite le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti delle autorità d'ambito territoriale;

Tenuto conto che l'Autorità di ambito denominata AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico), come previsto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che il Comune di Poggiodomo e il proprio gestore Valle Umbra Servizi spa hanno trasmesso all'Ente Territorialmente Competente ognuno per la propria competenza i propri PEF grezzi al fine delle verifiche di coerenza e della successiva stesura del PEF 2021 finale;

Preso atto che nella tabella trasmessa da AURI, viene riportato il totale del PEF 2021, calcolato in applicazione del MTR ARERA prima dell'applicazione del limite di crescita, con un importo di € 63.957,00;

applicabili nel rispetto del limite di crescita) che costituisce pertanto per l'anno 2021 l'importo massimo che potrà essere riconosciuto al gestore;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del DL 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente*

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 che validato dall'Ente territorialmente competente (AURI) è pari ad € 63.957,00, iva compresa, di cui € 25.797,00 per Costi Variabili ed € 38.160,00 per Costi Fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 63.957,00;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. del con la quale il Comune di Poggiodomo ha optato all'applicazione dell'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 art. 1 della Legge 147/2013;

Constatato che l'incremento PEF 2021 su PEF 2020 è del 3,37%.

Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2021;

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158”* (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

Tenuto conto che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Considerato che la Tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *“L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”*;

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell' Allegato B “Tariffe TARI 2021 – Utenze domestiche” e Allegato C “Tariffe TARI 2021 – Utenze non domestiche”, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Richiamato:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento generale delle Entrate;

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese:

DELIBERA

Per quanto alle premesse che si hanno e qui si danno come integralmente riportate, di:

1. Di prendere atto del PEF 2021 adottato con delibera di consiglio comunale n. del e che si allega alla presente (allegato A);

2. Di approvare le Tariffe TARI per l'anno 2021 suddivise in Tariffe TARI 2021 – Utenze domestiche e Tariffe TARI 2021 – Utenze non domestiche come allegato al presente atto, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che la TARI 2021 verrà riscossa in due rate con le scadenze di seguito riportate e, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio dei modelli di pagamento F24 preventivamente compilati dal Comune:

- 1° rata Scadenza 30 Luglio 2021: acconto;
- 2° rata Scadenza 30 Ottobre 2021: saldo.

4. Di precisare che l'Ufficio tributi dell'Ente è autorizzato in autonomia con propria determinazione a fissare eventuali diversi termini di scadenza delle rate di riscossione al verificarsi di proroghe o casi di esenzione eventualmente stabiliti dalla legislazione nazionale;

5. Di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trovano copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ovvero mediante inserimento nel Piano Finanziario;

6. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

7. Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021;

8. Di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Perugia nella misura del 5% con Delibera di Presidente;

9. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che sul sito istituzionale del Comune, anche all'invio della stessa, ai sensi del comma 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019, al Mef entro il 14 ottobre 2020, al fine della sua pubblicazione sul sito **www.finanze.gov.it** entro il 28 ottobre dello stesso anno;

10. Di dichiarare, con successiva separata votazione espressa in modo palese, favorevole all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000, sussistendo i motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to ANGELOSANTI EMILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì 28-07-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to CANAFOGLIA VALTER

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 30-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì,

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

È copia conforme all'originale.
Lì,

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to CANAFOGLIA VALTER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE